DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ABOLITA CORPORAZIONE DELL'ARTE DELLA LANA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Art. 2

La Camera di commercio ed arti di Firenze continuera' ad amministrare i detti beni. Essa potra' pero' alienarli in conformita' delle leggi vigenti e ne eroghera' le rendite a vantaggio del commercio e dell'industria in generale.

Dal ricavato dell'alienazione dei detti beni la Camera potra' dedurre le somme anticipate al patrimonio della Corporazione anzidetta.

Tale deduzione sara' autorizzata per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Versione in vigore dal 12 gennaio 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'Arte della lana alla Camera di commercio di Firenze
Estremi	Legge 20 dicembre 1908, n. 722
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/devoluzione-del-patrimonio-dell-abolita-corporazione-dell-arte-della/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it